

A TUTTI I SOCI FEDERBIOLOGI**MESSINA 13.06.2008****Oggetto: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

Con la presente si informano tutti i soci **FEDERBIOLOGI** che il 15.05.2008 è entrato in vigore il Nuovo Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro (**Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**) recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.

Il Nuovo Testo Unico oltre che accorpate e contemporaneamente abrogare la più importante legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro degli anni precedenti (DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96, ecc...), apporta anche importanti modifiche introducendo da una parte nuovi soggetti tutelati ed alcune semplificazioni, dall’altra aumentando le sanzioni o introducendone di nuove tipologie.

Il Nuovo Testo Unico **impone degli adempimenti con scadenza immediata**, infatti in riferimento a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 306 del D.Lgs. n. 81/2008, le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. n. 626/1994 continueranno a restare in vigore sino al **29 luglio 2008** (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale) e, pertanto, sino a tale data restano validi i documenti di valutazione dei rischi redatti in riferimento al citato D.Lgs. n. 626/1994.

Dal **29 Luglio prossimo**, invece, sono previsti notevoli cambiamenti, cui, comunque, dovranno adeguarsi anche le strutture sanitarie che sono in possesso del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 ed in particolare:

- il datore di lavoro deve effettuare la valutazione ed elaborare il documento di valutazione di **tutti i rischi** in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente che, quindi, devono essere **nominati antecedentemente** alla stesura del documento stesso;
- la valutazione e la stesura del documento devono essere realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che, quindi, deve essere **nominato antecedentemente**;

Viene precisato, inoltre, che il documento di valutazione dei rischi, previsto dall’articolo 28 del D.Lgs.n. 81/2008, redatto a conclusione della valutazione, **deve avere data certa** e contenere, oltre ai documenti già previsti al comma 2, lettere a), b) e c) dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994, riproposte nelle omologhe lettere del comma 2 dell’articolo 28 del nuovo D.Lgs. n. 81/2008 (relazione sulla valutazione dei rischi, indicazione delle misure di prevenzione e protezione, programma delle misure), anche:

- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **o di quello territoriale** e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La **GIU.GIA.RO CONSULTING SRL**, in tutte le sue componenti, è a totale disposizione per fornire tutte le delucidazioni relativamente al nuovo decreto, la cui ottemperanza è requisito fondamentale per il mantenimento dei requisiti per l’accreditamento istituzionale.

Certi di aver fatto cosa gradita cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti

Per **GIU.GIA.RO CONSULTING S.R.L.**

Ing. Letterio Giannetto

Cell. 393.9261181